



SEGRETERIA GENERALE

Roma, 23 maggio 2020
097.C

**Alle Associazioni Territoriali Fiva
Ai Dirigenti Federali
Loro Indirizzi**

OGGETTO: Conferenza delle Regioni – Integrazione e modifica delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche

Nella giornata di ieri, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica e all'unanimità (ai sensi dell'art. 1 comma 14 del D.L. 33/2020) l'aggiornamento e l'integrazione alle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" cui sono state aggiunte alcune schede relative ai settori: strutture ricettive all'aperto (campeggi); rifugi alpini; attività fisica all'aperto; noleggio veicoli e altre attrezzature; informatori scientifici del farmaco; aree giochi per bambini; circoli culturali e ricreativi; formazione professionale.

Il nuovo testo è stato inviato al Presidente del Consiglio, al Ministro della Salute e al Ministro per gli Affari Regionali perché si possa procedere – per un miglior coordinamento dei testi e delle procedure – all'aggiornamento del DPCM del 17 maggio 2020.

Si ricorda che il comma 14 dell'art.1 del D.L. 33/2020 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Pertanto le "nuove" linee guida (**che si rimettono in allegato**) dovranno essere recepite all'interno di una modifica del precedente DPCM e adottate con specifico provvedimento delle Regioni.

Per quanto riguarda specificatamente **il commercio su aree pubbliche** le precedenti linee guida sono state sdoppiate in due sezioni, una di specifico interesse dei mercati l'altra concernente le sagre e fiere.

MERCATI

In linea generale si ritiene che le disposizioni relative **siano applicabili anche ai posteggi isolati**, ovviamente per quanto applicabili, vista l'assenza di ogni altro riferimento specifico. I sostanza esse sono applicabili alle attività che per la loro frequenza di svolgimento **possono considerarsi ordinarie**.

In tal senso i Comuni assicurano

- La riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire un accesso ordinato – **e solo se del caso contingentato** – al fine di evitare gli assembramenti e di assicurare almeno **un metro** di distanza fra le persone. **E' il caso di sottolineare che non è richiesto alcun piano di sicurezza ai fini igienico sanitari. E dunque appare specioso l'intendimento di taluni Comuni di subordinare la riapertura dei mercati alla presentazione del piano di sicurezza da parte degli operatori. Non sta scritto, o previsto, da nessuna parte. E se mai fosse, non compete certamente agli operatori.**
- Il mantenimento della distanza interpersonale (1 metro) e ampia disponibilità di sistemi per la disinfezione delle mani.
- **Utilizzo delle mascherine da parte di venditori e di clienti.**
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrare e posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli in lingua italiana e in lingua inglese (*cioè in una lingua giuridicamente extracomunitaria!!*) per informare la clientela sui corretti comportamenti da seguire.
- Maggiore distanziamento fra i banchi e, a tal fine **ove necessario e possibile**, ampliamento dell'area mercatale. Si evidenzia che il "maggiore distanziamento" è un principio da declinare in relazione alla singola realtà del mercato e non può essere invocato in maniera abnorme e senza alcuna giustificazione reale. Se il distanziamento interpersonale è fissato in **un metro e se già la distanza da banco a banco è sufficiente a garantire il rispetto di questa elementare norma** e se – come s previsto successivamente fra le misure a carico del titolare – **spetta al titolare del posteggio la responsabilità della propria area di vendita, non si capisce né giustifica la ragione di un distanziamento fra i banchi superiore a un metro. Allo stesso modo, "ampliamento" non significa spostamento. Postulare la necessità di uno spostamento giustificandola con l'ampliamento non appare né corretto né corrispondente alla logica di, dilatare, ove possibile, l'ampiezza del mercato non la sua sede naturale.**
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Tradotto in altri termini ciò significa **delimitare**, anche con segnaletica a terra o con altro mezzo un'area all'interno della quale ammettere la presenza contemporanea di più clienti nel rispetto della distanza interpersonale. **Se la logica interpretativa è corretta, ciò significa relazionare questa compresenza direttamente alla lunghezza del banco di vendita. Se dunque contingentamento deve essere, questo interessa solo ed esclusivamente l'area di vendita di ogni singolo posteggio non dell'intero mercato.**
- I Comuni possono valutare l'opportunità di sospendere, evidentemente per ragioni di antiassembramento, la vendita di beni usati.

Rispetto al precedente testo, sono mitigate le disposizioni in materia di accesso e non sono più previste le corsie mercatali a senso unico, pur nella logica misure atte ad evitare l'assembramento.

Spetta invece ai titolari di posteggio

- La pulizia e la disinfezione quotidiana delle attrezzature prima delle operazioni di vendita. Si consiglia, per maggior sicurezza ai fini del controllo HACCP per gli operatori alimentari, di registrare questa operazione nei documenti relativi all'autocontrollo.
- L'operatore deve obbligatoriamente indossare la mascherina. **L'uso dei guanti non è più obbligatorio per il venditore** e può essere sostituito da una frequente igienizzazione delle mani.
- Analogamente, l'uso dei guanti usa e getta non è più obbligatorio anche per i clienti e può essere sostituito mettendo a disposizione della clientela, **su ogni banco**, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. In ogni caso, **e soprattutto per la vendita dei prodotti alimentari a libero servizio**, si consiglia l'uso dei guanti.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di un metro anche fra gli operatori e nelle operazioni di carico e scarico.

- Come si accennava poco sopra, in caso di acquisti con scelta in autonomia (*selfservice*) e manipolazione del prodotto da parte del cliente, **dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.** Questo sembra essere un principio di carattere generale **valido per ogni merceologia** al quale sono tenuti sia il venditore che il cliente.
- Per l'usato e qualora i Comuni non ne disponessero la sospensione dei relativi banchi è previsto che, in caso di vendita di beni usati occorrono pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita. Sotto questo profilo si evidenzia la mancanza di prove documentali sulla pulizia e disinfezione. Rischia di essere una norma inapplicabile.

Complessivamente anche queste misure sembrano muoversi verso un alleggerimento delle disposizioni da applicare.

SAGRE E FIERE

Costituisce una delle novità delle Linee Guida e, mentre da una parte ciò significa riaprire anche il settore delle fiere, dall'altra si evidenzia il pericolo che una pedissequa applicazione delle norme senza tener conto della distinzione fondamentale fra fiere al chiuso e fiere su aree pubbliche rischi di complicare la vita ai nostri operatori. In dettaglio:

- ❖ Sono da predisporre le opportune informazioni al fine di evitare gli assembramenti ed è prevista la riorganizzazione degli spazi come per i mercati, ricomprendendo, in questo caso e ove possibile, la separazione dei percorsi di entrata e di uscita.
- ❖ Potrà essere rilevata, ma non è obbligatorio, la temperatura corporea.
- ❖ E' necessario mettere a disposizione della clientela, e in più punti dell'area fieristica, prodotti disinfettanti per operatori, personale e clienti, specialmente in corrispondenza dei punti di entrata e di uscita. Per la verità, la disposizione parla di "impianto". Si dovrebbe quindi presumere che si riferisca al chiuso. Ad ogni modo, a titolo di maggior sicurezza, si consiglia di applicare la disposizione anche alle aree aperte.
- ❖ Anche per questa forma di attività, in caso di acquisti con scelta in autonomia (*selfservice*) e manipolazione del prodotto da parte del cliente, **dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.**
- ❖ Laddove **siano previsti posti a sedere** si dovrà comunque garantire la distanza di un metro.
- ❖ E' obbligatorio l'uso delle mascherine per venditori e clienti.
- ❖ Garantire la frequente pulizia e disinfezione degli ambienti, attrezzature e locali con particolare attenzione alle superfici utilizzate con maggiore frequenza.
- ❖ Qualora fossero erogati **servizi di ristorazione bisognerà fare riferimento alla relativa scheda tecnica. In tal caso è stabilito che:**
 - ✓ I **tavoli** devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere **ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche** tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
 - ✓ La consumazione al **banco** è consentita **solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti.** Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale
 - ✓ Il **personale** di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).
 - ✓ La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); **in alternativa il personale deve indossare la mascherina** e avere a disposizione gel

igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.

- ✓ I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
- ✓ Al termine di ogni servizio al tavolo **andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici**, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc).


Come anticipato in premessa, queste linee dovranno essere recepite in opportuno provvedimento amministrativo o attraverso un nuovo DPCM (o una modifica del DPCM 17 maggio 2020) o attraverso uno specifico atto deliberativo di ciascuna Regione ed avranno efficacia nel tempo limite stabilito dai singoli provvedimenti.

Appare quindi di fondamentale importanza che le Associazioni e i Dirigenti in indirizzo seguano la materia nell'ambito dello specifico territorio di competenza e che inoltrino alla scrivente Federazione, ai fini di un coordinamento generale, copia dei diversi provvedimenti.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e, con l'occasione, si inviano i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr. Armando Zelli)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Armando Zelli', with a stylized flourish below the name.

Allegato: Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 22 maggio 2020